

Oggetto: Parere su Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente di approvazione del fabbisogno annuale e triennale del personale.

Mittente: "dr.speranza" <dr.speranza@pec.it>

Data: 19 Mar 2018 18:10:36

A: "protocollo pietraperzia" <pietraperzia.protocollo@pec.it>

CC:

SINDACO
SEGRETARIO COM
SETTORE Economico



Comune di PIETRAPERZIA
Protocollo n° 0004250

ENTRATA del 20/03/2018



C. A. Responsabile Settore Economico Finanziario

Si trasmette, in allegato, il parere di cui all'oggetto.

Cordialmente

Dott. Sergio Speranza

Allegati: Parere su fabbis. personale. 2018.2020.docx.p7m



Comune di Pietraperzia
Prov. Enna
Tel. 0934 403011 fax 0934 401804 – 403055
UFFICIO DEL REVISORE UNICO

VERBALE Del 17/03/2018

Oggetto: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla delibera di Giunta comunale avente ad oggetto: **Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente di approvazione del fabbisogno annuale e triennale del personale.**

L'anno 2018 il giorno Diciassette del mese di Marzo, il sottoscritto Speranza Sergio, Revisore Unico del comune di Pietraperzia, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 06/02/2015, ha preso in esame la documentazione fornita per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: **"Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente di approvazione del fabbisogno annuale e triennale del personale "**

IL REVISORE UNICO

- Vista la proposta di deliberazione, della Giunta comunale, in oggetto e gli allegati forniti a corredo della stessa;
- Visto l'art. 239, commi 1 e 1 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) – Pareri;
- Visto l'art. 91 del T.U.E.L. che dispone tra l'altro, che gli organi posti al vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo di cui alle unità della Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Visto l'art. 39 della Legge n. 449/1997 – Programmazione del fabbisogno del personale;
- Visto l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011 – eccedenze di personale e procedure da osservare;
- l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione **indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati** e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- la deliberazione n. 34 del 29/03/2017 relativa alla rideterminazione della dotazione organica;
- Preso atto delle capacità assunzionali che gli enti devono rispettare come di seguito indicato:
- l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208: "228. "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari **al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente....."**....
- Riscontrato che l'Ente ha avuto le seguenti cessazioni:

Ca t.	Profilo	Data cessazione	Utilizzo risparmio	Spesa tabellare	Perc Ass	Capacità utilizzabile	Riferimento
B1	Esecutore	04/02/2014	2015	€ 17.447,00	60%	€ 10.468,20	l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90
A5	Ausiliario	01/12/2016	2017	€ 26.404,00	25%	€ 6.601,00	l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208
B1	Esecutore	07/07/2016	2017	€ 17.447,00	25%	€ 4.361,75	l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208
A5	Ausiliario	01/01/2018	2019	€ 26.400,00	100%	€ 26.400,00	l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90

A6	Ausiliario	01/06/2018	2019	€ 26.401,00	100 %	€ 26.401,00	l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90
----	------------	------------	------	----------------	----------	-------------	---

€
114.099,00

 €
74.231,95

- Considerato che, così come risulta dall'ultimo consuntivo approvato, l'ente ha rispettato:
- - i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e a pre consuntivo 2017;
- - il limite di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

Considerato inoltre:

- che presta servizio presso l'Ente un lavoratore cat A (profilo professionale necroforo), con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, il quale è stato reclutato mediante procedura concorsuale espletata presso il comune e conclusasi con Verbale del 04/10/2007 e successiva delibera di GM n 96 del 16/11/2007;
- che il lavoratore in questione ha maturato al 31/12/2017 oltre tre anni di servizio, negli ultimi otto anni, presso l'Ente;
- Che pertanto sussistono i presupposti per procedere all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore in questione;
- Che si presenta l'indispensabilità della prestazione lavorativa in questione al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio ;
- che la capacità assunzionale del lavoratore in questione deriva dall'utilizzo delle risorse spese dall'ente per contratto di lavoro flessibile nel triennio 2015/2017 ai sensi dell'art 20 comma 3 citato di 75/2017;
- Visti i pareri favorevoli acquisiti del capo settore Economico-Finanziario e del Segretario Generale

Richiamati:

- L'art. 1 commi 557, 557 bis e ter della L. 296/2006
- L'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6 Agosto 2008 n. 133, in materia di personale per gli enti locali
- Il Decreto legge n. 78/2010 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli artt. 6,9,14
- La Legge 68/1999

TUTTO CIO' PRECISATO, CHIARITO ED ESAMINATO

Per quanto di propria competenza , il Revisore Unico esprime il proprio parere favorevole
come dalla proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale
2018 – 2020

Leonforte, 17/Marzo/2018

IL REVISORE UNICO

Dott. Sergio Speranza